

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Provincia di Alessandria

N. 12 Reg. Ordinanze

Oggetto: Prescrizioni per la prevenire l'imbrattamento del suolo pubblico da deiezioni animali.

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;

Preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Valutato di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

Visti:

- la legge 24.11.1981 n. 689;
- gli artt. 107, 109 e 50 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000;

ORDINA

ai proprietari dei cani ed alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia che impediscano a che l'animale sporchi con deiezioni le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.

A tal fine é fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

- 1) di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
- 2) di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi indicati.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 150,00, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Provincia di Alessandria

€ 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.° 1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente a partire dalla data della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale 11/09/2014

IL SINDACO
Avv. Ravera Barbara